

COMUNE DI LURAGO D'ERBA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DEBITI  
TRIBUTARI



COMUNE DI LURAGO D'ERBA  
Provincia di Como

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 17 03 2017

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Criteri di ammissione alla rateizzazione
- Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 5 – Modalità di rateizzazione
- Art. 6 – Decadenza del provvedimento di concessione
- Art. 7 – Procedimento
- Art. 8 – Provvedimento di concessione o diniego
- Art. 9 – Controlli
- Art. 10 – Entrata in vigore e disposizioni finali

## **Art. 1** **Oggetto**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le condizioni e le procedure di rateizzazione di pagamento dei debiti per tributi comunali, gestiti in via diretta o affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento o da ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali.

## **Art. 2** **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica ai debiti di natura fiscale derivanti da atti di accertamento e di riscossione di tutti i tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni.
2. Il presente regolamento si applica, altresì, ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
  - quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è inferiore a euro 500,00 per le persone fisiche e a euro 1.500,00 per imprese individuali e persone giuridiche, compresi interessi e sanzioni amministrative;
  - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
  - quando il richiedente risulti moroso riguardo a precedenti rateizzazioni, in forza di provvedimento di decadenza dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 6 - comma 1 - del presente Regolamento.

## **Art. 3** **Criteri di ammissione alla rateizzazione**

1. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di disagio socio-economico, valutata tenendo conto dell'entità delle somme oggetto di accertamento, rapportate al reddito posseduto (nucleo familiare per le persone fisiche) nell'anno d'imposta cui i debiti tributari afferiscono o nell'anno della richiesta di pagamento, e/o della situazione socioeconomica alla data di presentazione della domanda, qualora siano sopravvenuti fatti significativi (di natura reddituale o personale) che comportino oggettive difficoltà nell'effettuazione del versamento.
2. Il debito tributario di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri, interessi e sanzioni è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo, nei seguenti limiti:
  - a) fino ad un massimo di 6 mesi: per importi da euro 500,00 a euro 1.500,00;
  - b) fino ad un massimo di 12 mesi: per importi da euro 1.500,01 a euro 3.000,00;
  - c) fino ad un massimo di 24 mesi: per importi da euro 3.000,01 a euro 6.000,00;
  - d) fino ad un massimo di 36 mesi: per importi da euro 6.000,01 a euro 15.000,00;
  - e) fino a un massimo di 48 mesi: per importi da euro 15.000,01 a euro 30.000,00;
  - f) fino a un massimo di 60 mesi: per importi da euro 30.000,01 a euro 50.000,00;
  - g) fino ad un massimo di 72 mesi: per importi superiori a euro 50.000,01.
3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di debiti portati da più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

#### **Art. 4**

##### **Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. La titolarità e l'esercizio del potere di concedere la rateizzazione, anche se la gestione del tributo è affidata in concessione, è del Comune, in qualità di Ente creditore.
2. La domanda di rateizzazione, come da modulistica predisposta dall'Ente, deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione dei tributi. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente al predetto Ufficio, allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata.
3. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità e dei documenti comprovanti la situazione di temporaneo disagio socio-economico.
4. Per dimostrare la situazione di disagio socio-economico il richiedente dovrà allegare documentazione da cui si evince una situazione provvisoria di difficoltà finanziaria con riguardo ai periodi di imposta cui i debiti tributari afferiscono o all'anno della richiesta di pagamento. A titolo esemplificativo per le persone fisiche dovranno essere prodotti certificato ISEE/Modello Cud/Modello Unico/ Modello 730/ con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare/documentazione attestante cessazione del rapporto di lavoro/documentazione attestante il sostenimento di cure sanitarie costose; per le persone giuridiche Bilancio/libri, registri, scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi o difficoltà finanziaria.
5. La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento o di riscossione.
6. Qualora il debito tributario sia portato da avvisi di accertamento o da atti di riscossione ordinaria notificati ai contribuenti in data anteriore all'acquisizione di efficacia del presente regolamento, il termine di 60 giorni di cui al comma 5 del presente articolo per la proposizione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore del presente atto.
7. La domanda di rateizzazione non comporta sospensione dei termini di impugnazione dell'atto impositivo previsti dal D.Lgs. n. 546/1992.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di rateizzazione**

1. La rateizzazione viene concessa sull'importo totale dell'atto e avviene secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese.
2. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione della rateizzazione.
2. Sull'importo quantificato a titolo di sorte sull'atto notificato sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata.
3. Il piano di rateizzazione potrà essere oggetto di rinegoziazione solo a fronte di circostanze sopravvenute e sempre nell'ambito dei limiti di cui all'art.3.
4. Il contribuente potrà sempre procedere all'estinzione anticipata del debito rispetto alle scadenze previste.

#### **Art. 6**

##### **Decadenza del provvedimento di concessione**

1. In caso di presentazione di ricorso avverso l'atto impositivo o della riscossione cui la dilazione si riferisce, nonché in caso di mancato versamento di n. 2 rate consecutive o di omesso versamento di n. 4

rate anche non consecutive alle scadenze indicate, e nell'ipotesi di accertamento di dichiarazioni mendaci, il contribuente decadrà dal beneficio della rateizzazione e si procederà d'ufficio alla riscossione coattiva dell'importo residuo dovuto.

#### **Art. 7 Procedimento**

1. L'istruttoria viene compiuta dal dipendente incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il responsabile verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione a integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine indicato nell'atto di richiesta che non potrà essere comunque inferiore a quindici giorni. La richiesta di integrazione interrompe il termine di conclusione del procedimento che riprenderà a decorrere ex novo dalla data di deposito della documentazione mancante.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà l'archiviazione del procedimento.

#### **Art. 8 Provvedimento di concessione o diniego**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il responsabile del tributo adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e di eventuale responsabilità amministrativa del responsabile inadempiente.
3. In caso di inerzia provvede sull'istanza il Segretario Comunale, in qualità di titolare del potere sostitutivo, il quale contestualmente avvia le azioni ai sensi del comma precedente.
4. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, l'importo e la scadenza delle singole rate, nonché l'ammontare degli interessi.
5. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o Pec.
6. Una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal responsabile del procedimento al concessionario dell'accertamento e/o riscossione per gli adempimenti di competenza.

#### **Art. 9 Controlli**

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

#### **Art. 10 Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.

2. Il regolamento viene reso disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Sono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari in materia di rateizzazione di entrate tributarie locali, incompatibili con la presente disciplina.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ – Rep. n. \_\_\_\_\_.

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_.

Lurago d'Erba, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Maria Letizia Careri